



Tegna, 11 novembre 2019
Ris. Mun. 556/2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2019

Concernente:

- **l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti**
- **l'evasione della mozione presentata il 18.12.2018 dal Consigliere comunale Antoine Durighello**

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

a seguito dell'entrata in vigore il 1.7.2017 delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), con il presente Messaggio municipale vi sottoponiamo la proposta per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, che sostituisce quello vigente, approvato dal vostro consesso il 16 giugno 2014 e modificato il 14 dicembre 2015.

Introduzione

Conformemente al principio di causalità codificato a livello federale secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce (Legge federale sulla protezione dell'ambiente, art. 2), il nostro Comune già dal 1. gennaio 2017 applica, oltre ad una tassa base, una tassa sui rifiuti proporzionale al volume (tassa sul sacco).

Nella votazione popolare del 21 maggio 2017 i cittadini ticinesi hanno accettato le modifiche della LALPAmb adottate dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016. Con le nuove disposizioni mediante le quali è stata introdotta la cosiddetta "tassa sul sacco cantonale" ed è stato sancito l'obbligo per tutti i comuni ticinesi di finanziare la gestione dei rifiuti rispettando il principio di causalità. L'art. 16 cpv 4 (nuovo) della LALPAmb recita: "per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi".

Inoltre, ogni Comune qualora non l'abbia già fatto, è anche chiamato ad adattare la propria contabilità: "Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale" (LALPAmb art. 18 cpv 1, nuovo). Il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri Regolamenti in materia dei rifiuti è stato fissato al 30 giugno 2019.

Sebbene il nostro Comune preveda già un sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti conforme al modello introdotto a livello cantonale, si rende necessario un aggiornamento dell'attuale regolamento per adattarsi ad alcune specifiche disposizioni normative introdotte dalla legge cantonale. All'opzione di una revisione, il Municipio ha preferito quella dell'allestimento di un nuovo Regolamento impostato sul modello proposto a tutti i comuni dal Consiglio di Stato, più in linea con le vigenti disposizioni federali e cantonali. Nella sostanza il Regolamento in vigore viene in gran parte ripreso, ma con un ordine diverso degli articoli e con meno dettagli organizzativi pratici; questi ultimi verranno trattati nell'ordinanza di applicazione.



Commento agli articoli

Il nuovo Regolamento proposto per approvazione è composto da 23 articoli. Di seguito vengono commentati quelli più significativi, facendo riferimento a quello in vigore.

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 a 6 – campo di applicazione – principi della gestione dei rifiuti – compiti del Comune – definizioni – obblighi dei detentori dei rifiuti – eccezioni e modalità particolari di consegna

Gli articoli 1 fino a 6 vanno a sostituire i primi 4 articoli di quello vecchio, senza introdurre modifiche sostanziali. L'art. 6 definisce in modo più preciso eccezioni e modalità di consegna.

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

Negli ultimi mesi la plastica è un tema molto attuale. In marzo il parlamento europeo ha approvato in via definitiva una nuova legge che vieta l'uso della plastica monouso a partire dal 2021, segnatamente: posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiari e bacchette), piatti in plastica monouso, cannucce di plastica, cotton fioc fatti di plastica, bastoncini di plastica per palloncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. Questo segnale forte porterà sicuramente anche a decisioni simili a livello svizzero e ticinese.

Il Municipio segue con attenzione il tema e nelle autorizzazioni rilasciate per manifestazioni o eventi di interesse pubblico indica già ora l'auspicio dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili. Recentemente per ulteriormente favorire questo tipo di stoviglie ha deciso di riconoscere alle associazioni sensibili a questo tema che dimostrano di rinunciare a stoviglie monouso un contributo forfettario di Fr. 200.-- per evento. L'intenzione dell'esecutivo è di dare un segnale chiaro introducendo nel regolamento la possibilità di poter rendere obbligatoria questa modalità nella distribuzione di bibite e pasti durante gli eventi. In questo senso proponiamo l'inserimento di un nuovo articolo nel Regolamento rifiuti.

Art. 8 divieti

Questo articolo elenca in modo esaustivo e raggruppato i divieti in un unico articolo. In aggiunta tratta anche di due problematiche divenute attuali: il littering e la gestione delle neofite invasive.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

Sostituisce l'art. 5 dell'attuale regolamento e al cpv 1 precisa che l'organizzazione del servizio di raccolta e dei punti/centri di raccolta è stabilita dal Municipio mediante ordinanza. La stessa oltre a precisare l'elenco delle categorie di rifiuti raccolti (presente nell'attuale art. 4 e non ripreso nell'art. 9 di quello nuovo) avrà come oggetto anche la loro definizione per le diverse tipologie (art. 5, 8, 9, 10 e 11 nel Regolamento in vigore).

Art. 10 Utenti autorizzati

In casi eccezionali è possibile estendere oltre ai domiciliati o enti con sede nel Comune la cerchia di utenti che possono essere autorizzati a far uso dei servizi comunali.

Art. 11 Sacchi dei rifiuti ufficiali, contenitori e esposizione

Questo articolo riprende i contenuti degli attuali art. 6, 7 e 21.



Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'articolo riprende i principi dell'art. 4 dell'attuale regolamento elencando le tipologie di rifiuti che non possono essere smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani.

Art. 13. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Riprende i principi contenuti nell'art. 4.

Art. 14 Sospensione del servizio

Il contenuto di questo articolo è nuovo rispetto al Regolamento in vigore. Indica il principio che in situazioni eccezionali i servizi di raccolta dei rifiuti possono essere sospesi.

Capitolo III

Finanziamento

Art. 15 Principio

Gli art. 14 e 15 dell'attuale Regolamento vengono sostanzialmente confermati nel nuovo Regolamento dal cpv 2 dell'art. 15 che definisce le diverse tasse sui rifiuti: "Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

In linea con il nuovo art. 18 cpv 3 della LALPAmb ("L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute"), il cpv. 3 dell'art. 15 precisa che l'ammontare dell'insieme delle tasse sui rifiuti "deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini".

Il cpv 4 dell'art. 15 precisa che "Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi".

Il nostro Comune applica il principio della copertura causale dei costi della gestione dei rifiuti dal 2017. Nella tabella indichiamo l'andamento dei costi negli ultimi anni:

	2015	2016	2017	2018
	senza tassa sul sacco	senza tassa sul sacco	con tassa sul sacco	con tassa sul sacco
Costi totali	Fr. 402'012.50	Fr. 416'668.59	Fr. 397'497.40	Fr. 326'104.09
Ricavi totali	Fr. 397'627.15	Fr. 421'075.00	Fr. 332'120.40	Fr. 294'667.75
Copertura costi	99%	101%	84%	91%

A partire dal 2020, nel rispetto delle già citate modifiche della LALPAmb all'art. 18 cpv 1, l'organizzazione della contabilità per la gestione dei rifiuti verrà parzialmente modificata. Ciò potrebbe determinare un risultato diverso del calcolo della copertura causale dei costi che risulterà probabilmente inferiore a quello sopra indicato.

Art. 16 Tassa Base

Conformemente al nuovo art. 18a della LALPAmb, "La tassa base è destinata al finanziamento dei seguenti costi fissi di gestione e più precisamente:

- quelli amministrativi e del personale;
- di informazione e di sensibilizzazione;
- di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate qualora i loro costi non vengono coperti con altre tasse causali;



- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti." (art. 16 cpv. 1)

Il Regolamento in vigore (art. 13) distingue due categorie di utenti assoggettati alla tassa base, ossia le economie domestiche (e residenze secondarie) oppure le attività economiche. Il nuovo regolamento non modifica questo principio.

Il 18 dicembre 2018 una mozione, inoltrata dal Consigliere comunale Antoine Durighello proponeva di ampliare il numero di utenti applicando una tassa differenziata per le economie domestiche e invitava il Municipio ad una riflessione per adottare il medesimo principio per le attività economiche, vedi testo allegato.

La nostra utenza è strutturata come segue (dati del 2019):

Economie domestiche persone sole:	441
2 e più persone:	<u>1'030</u>
Totale economie domestiche	<u>1'471</u>

Attività economiche	85
con riduzione del 50%	<u>101</u>
Totale attività economiche	<u>186</u>

Una distinzione fra i diversi utenti rivestiva una certa importanza quando l'economia domestica si vedeva recapitare la tassa forfettaria indipendentemente dal volume di rifiuti prodotti. Con l'introduzione della tassa sul sacco c'è stato un riequilibrio e, seguendo il principio di "chi inquina paga" l'utente produttore di pochi rifiuti ne ha tratto beneficio.

Ovviamente il compito del Comune è la copertura dei costi di questo importante servizio al cittadino. Una diminuzione della tassa per le persone sole comporterà giocoforza un aumento della tassa base per le altre utenze.

Le attività economiche presenti sul nostro comprensorio sono attive nel settore ristorazione/albergheria, nell'artigianato e nel commercio; in larga misura sono a conduzione familiare o comunque di dimensioni medio-piccole. Sul territorio non abbiamo grandi industrie o attività particolari che comportano la creazione di categorie differenziate.

Oggi il 55% delle utenze commerciali beneficia della riduzione del 50% della tassa base, il numero di utenti rimanenti si assesta a circa 85 utenti comprendenti 23 esercizi pubblici. Suddividere ulteriormente queste categorie che per numero dipendenti e per attività svolta sarebbe poco opportuna anche perché utenti con un maggior consumo compensano la maggior produzione di rifiuti con l'acquisto dei sacchi. Per questa categoria di utenti proponiamo di mantenere un'unica tassa base, come finora.

Il Municipio ricorda che durante l'adozione del Regolamento in vigore la discussione della suddivisione della tipologia di utenze era già emersa. In effetti l'esecutivo aveva proposto al legislativo, in occasione della seduta di Consiglio comunale del 14 dicembre 2015 e con Messaggio municipale no. MM 18/2015, quattro tasse differenziate fra le diverse utenze:



- economie domestiche persona sola,
- economia domestica più persone (e residenze secondarie),
- esercizi pubblici,
- altre attività.

La Commissione Legislazione e Petizioni aveva emendato la proposta ritenendo sufficiente una suddivisione con due potenziali utenti, proposta approvata dal legislativo all'unanimità (23 voti favorevoli), proposta alla fine anche condivisa dal Municipio.

L'esecutivo ritiene tuttora valido questo recente pensiero e in questo senso invita a voler accogliere la proposta contenuta nel nuovo Regolamento respingendo la mozione presentata dal CC Sig. Antoine Durighello il 18.12.2018.

Tenuto conto del fatto che la tassa sul quantitativo viene fissata annualmente dal Consiglio di Stato e che già per il 2018 è stato necessario un adeguamento verso il basso della tassa applicata, abbiamo adattato verso l'alto i limiti della tassa base entro i quali verrà stabilita annualmente dal Municipio mediante ordinanza (art. 16 cpv 3).

- | | | |
|--|---|---|
| • Economie domestiche (e residenze sec.)
<i>(attualmente)</i> | minimo Fr. 50.00
<i>minimo Fr. 50.00</i> | massimo Fr. 200.00
<i>massimo Fr. 150.00</i> |
| • Attività economiche
<i>(attualmente)</i> | minimo Fr. 75.00
<i>minimo Fr. 75.00</i> | massimo Fr. 300.00
<i>massimo Fr. 225.00</i> |

Nel preventivo 2020, senza modifiche delle tariffe rispetto all'anno 2019, il ricavo della tassa base è quantificato in circa Fr. 176'000.00.

	2017	2018	2020 prev
Ricavi tassa base	Fr. 173'304.00	Fr. 178'932.45	Fr. 176'000.00
Costi totali	Fr. 397'497.40	Fr. 326'104.09	Fr. 424'500.00
Percentuale sul totale costi	44%	55%	42%

Art. 17 Tassa sul quantitativo

Conformemente al nuovo art. 18a della LALPAmb, la tassa sul quantitativo è destinata unicamente al finanziamento dei costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Le nuove norme cantonali prevedono che i Comuni fissino le tariffe delle tasse sul quantitativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) entro dei minimi e dei massimi stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio ufficiale entro la fine del mese di ottobre, sulla base delle tariffe di smaltimento previste dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) (art. 18b cpv 3 LALPAmb).

A tal proposito, sul foglio ufficiale no. 83/2019 del 15.10.2019 sono stati pubblicati quelli validi per il 2020: minimo Fr. 0.95 e massimo Fr. 1.25 (IVA compresa) per ogni sacco da 35 litri – per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale.

La seguente tabella permette un confronto tra i ricavi annuali della tassa sul sacco nel 2017, nel 2018 e quelli prevedibili nel 2020:



	2017	2018	2020 prev
costo sacco 35 litri inclusa IVA	Fr. 1.56	Fr. 1.25	Fr. 1.25
esclusa IVA e rimborso rivenditori	(Fr. 1.39)	Fr. 1.06)	(Fr. 1.06)
Ricavi annuali	Fr. 132'177.40	Fr. 87'306.05	Fr. 80'000.00

IVA fino al 31.12.2017 8,0%, dal 01.01.2018 7,7%

Secondo i principi della revisione della LALPAmb, la copertura causale dei costi per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) dovrà mediamente assicurare nel tempo una copertura dei costi pari al 100% (art. 20 cpv 2 della LALPAmb e ripreso nel nuovo Regolamento all'art. 15 cpv 3), pertanto un probabile ritocco verso l'alto della tassa base dovrà essere messa in atto.

Art. 18 Altre tasse causali

La modifica parziale della LALPAmb all'art. 18c prevede, senza definire dei limiti tariffali, che i Municipi possano prelevare delle tasse causali specifiche per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, per esempio per la raccolta e smaltimento degli scarti vegetali, dei rifiuti ingombranti o altro. Questo principio, già previsto nel Regolamento comunale vigente e applicato per il tramite della relativa ordinanza, è ripreso nella proposta di nuovo Regolamento. In futuro sarà necessaria una riflessione sulle modalità di finanziamento della raccolta degli scarti vegetali per rientrare nei parametri previsti all'art. 18 cpv 3 della LALPAmb ("L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute").

La sottostante tabella confronta i diversi anni e mostra la mancata copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento degli scarti vegetali:

	2016	2017	2018
vignette vendute	697	703	736
totale incassi	Fr. 27'222.35	Fr. 24'507.75	Fr. 26'441.00
trasp. e smaltim.*	Fr. 113'095.65	Fr. 104'214.10	Fr. 101'450.40
maggior costo	Fr. 85'873.30	Fr. 79'706.35	Fr. 75'009.40

*Parte dei costi dovuti al deposito ramaglie e scarti da parte del Comune

IVA fino al 31.12.2017 8,0%, dal 01.01.2018 7,7%

Al momento attuale non è possibile prevedere una tassa sui quantitativi perché non attrezzati salvo vignetta per i costi raccolta porta a porta, in futuro si vedrà. Per ora implicitamente la tassa base include anche i costi di raccolta e smaltimento dei residui vegetali. E' importante non scoraggiare questo atteggiamento virtuoso applicando una tariffa troppo cara in quanto il nostro territorio permetterebbe un facile abuso.

Ordinanza municipale d'applicazione del Regolamento

Finora il Municipio pubblica annualmente, o perlomeno quando ci sono modifiche tariffali, un'ordinanza concernente il "Tariffario per il servizio raccolta rifiuti". Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento il Municipio pubblicherà un'ordinanza d'applicazione del Regolamento che, oltre a definire le diverse tasse dovute per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, preciserà anche diversi aspetti organizzativi della gestione dei rifiuti. Per questo motivo alcuni contenuti del Regolamento vigente non figureranno più in quello nuovo, ma nell'ordinanza (es.: la definizione delle diverse tipologie di rifiuti). Tale orientamento ha in particolare il vantaggio di facilitare eventuali adattamenti delle prescrizioni comunali in materia di gestione dei rifiuti in caso di modifiche della legislazione e/o della prassi a livello comunale, cantonale o federale.



L'esecutivo intende mantenere come finora il calendario annuale, allestito in collaborazione con il Consorzio Raccolta Rifiuti, che sarà di riferimento per gli utenti con informazioni generali, con i giorni di raccolta ingombranti e darà informazioni pratiche sul servizio.

Considerazioni finali

L'introduzione del nuovo Regolamento non comporterà modifiche importanti per l'utenza. Il calendario continuerà ad essere distribuito a tutti i fuochi, i sacchi verdi ufficiali potranno come finora essere acquistati negli stessi punti di vendita; le vignette come pure i bidoni per gli scarti vegetali e i sacchi per la plastica potranno essere acquistati in cancelleria comunale.


A livello di tariffe si seguirà l'andamento della copertura dei costi causati dal servizio e nell'ambito dell'allestimento dell'ordinanza si procederà ad apportare eventuali correttivi. A partire dal 2021, con l'introduzione del nuovo modello contabile (MCA2), dovrebbe ancora migliorare la precisione nel calcolare costi e ricavi di pertinenza del servizio.


Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza e sulla base del regolamento allegato al presente messaggio, a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler


risolvere:

- 1 E' approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Terre di Pedemonte .**
- 2. La mozione presentata il 18.12.2018 dal CC Antoine Durighello è respinta.**
- 3. Con l'approvazione del nuovo Regolamento viene abrogato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Terre di Pedemonte approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2015.**
- 4. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**
- 5. Eventuali modifiche concernenti il finanziamento entreranno in vigore a decorrere dal 1. gennaio successivo la ratifica del Regolamento.**

Con ossequio.

Il Sindaco:  **Fabrizio Garbani Necini**

Per il Municipio:
Il Segretario:  **Guido Luminati**



Allegata: mozione del 18.12.2018 presentata dal CC Antoine Durighello
proposta di nuovo Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)

Pag. 7/7